

OBBLIGO DI VERIFICA DEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI AI DIPENDENTI IN CASO DI APPALTO (ART. 1 E 2 DEL DL 26.10.2019 N. 124)



L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ed in particolare al testo introdotto in sede di conversione in legge.

La norma, al comma 1, inserisce dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'articolo 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera), stabilendo altresì, al comma 2, che *"Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020"*.

Per quanto oggetto di richiesta di chiarimenti, l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, al comma 1, **introduce a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro**, *"tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma"*, **l'obbligo di richiedere, entro 5 gg dalla scadenza del versamento, copia del mod. F24 relativo al versamento delle ritenute** *"trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione"*.

Pertanto la nuova disciplina non si applica al ricorrere di una o più delle seguenti fattispecie:

- se l'affidamento di opere o servizi in appalto non prevede un prevalente utilizzo di manodopera;
- se il personale impiegato non svolge la prestazione lavorativa presso le sedi di attività del committente (ad esempio il caso dei contoterzisti);
- se i beni strumentali non sono messi a disposizione dal committente;
- se il valore annuo dell'appalto non supera i 200.000,00 Euro;

Il **comma 2** prevede, altresì, che *"Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente"*.

La norma pone quindi a carico dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l'onere del versamento delle ritenute operate "con distinte deleghe per ciascun committente" e obbliga il committente alla verifica del versamento.

A tal fine, **il committente è tenuto a richiedere** all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, **copia delle deleghe di pagamento**, che la stessa ha l'onere di rilasciare entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento.

Stante l'obbligo previsto nel comma 2 di trasmettere al committente anche un "elenco nominativo di tutti i lavoratori, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato", l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 23/12, ritiene che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa).

Con riferimento, invece, alla decorrenza degli obblighi viene stabilito, al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019, che le stesse disposizioni "si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020".

In proposito, **l'Agenzia ritiene che la previsione normativa trovi applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020** (e, quindi, **relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020**), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

Il comma 5 dello stesso art.4 prevede inoltre alcuni casi di esclusione dell'applicazione degli art. 1 e 2 a fronte di una certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, ed in particolare:

- appaltatori in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e che abbiano eseguito negli ultimi tre anni, complessivi versamenti nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- appaltatori che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute o ai contributi previdenziali per importi superiori ad Euro 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti oppure non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tale disposizione non si applica per le somme oggetto di rateazione per le quali non sia intervenuta la decadenza.

Cosa succede se l'appaltatore non ottempera?

Nel caso in cui l'impresa appaltatrice non ottemperi agli obblighi sopra descritti, ovvero risulti omesso o insufficiente il versamento delle ritenute fiscali, il committente dovrà sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio o per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, dandone comunicazione, entro 90 giorni, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

In questi casi, è preclusa all'impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.